Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — **Roma - Lunedì, 22 novembre** — **Numero 275**

PARTE UFFICIALE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, il signor PANTCHO HADJI-MICHEFF, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Bulgaria.

Roma, 21 novembre 1920.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1599 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il decreto Reale 14 luglio 1919, n. 1459;

Ritenuto che nella persistente crisi dei consumi è opportuno ed urgente mettere l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione in grado di continuare con maggior larghezza le operazioni pel finanziamento di cooperative ed Enti di consumo che hanno bisogno di credito immediato per acquistare e conservare generi di prima necessità e distribuirli a modici prezzi;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo di 20 milioni messo a disposizione dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, a norma dell'art. 6 del decreto Reale 24 luglio 1919, n. 1459, potrà essere destinato dal detto Istituto, oltre che per le finalità prevedute dal precitato decreto, per operazioni di credito intese a fornire alle Società cooperative di consumo ed ai loro Consorzi, le une e gli altri legalmente costituiti, agli Istituti di consumo ed agli Enti autonomi di consumo, i mezzi di cui abbisognano per acquistare e conservare generi di prima necessità e distribuirli a modici prezzi ai consumatori.

i 20 milioni vengono portati in aumento dei 30 milioni di cui all'art. 1 del citato decreto.

Art. 2.

A garanzia delle sovvenzioni di cui all'art. 1, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione dovrà richiedere all'Ente prestatario la costituzione del privilegio speciale sulle merci e derrate ai sensi e con le norme del decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 723.

Art. 3.

L'Istituto nazionale di credito per la cooperazione trasmetterà mensilmente un elenco delle sovvenzioni concesse e da concedere al Dicastero che provvede agli approvvigionamenti e ai consumi alimentari.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LABRIOLA — FACTA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1600 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le tariffe e condizioni valevoli per i trasporti sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Vista la legge 29 dicembre 1901, n. 562;

Visti gli articoli 39 e 62, ultimo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata con R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro, dell'agricoltura, dell'industria e commercio e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai trasporti degli emigranti e rimpatrianti di nazionalità estera, in transito per l'Italia, potranno essere applicati i prezzi della concessione speciale X.

Le norme e condizioni per tale applicazione saranno stabilite con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA — MICHELI — ALESSIO — LABRIOLA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1608 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 30 giugno 1906, n. 272, e 23 luglio 1914, n. 742;

Visto il Nostro decreto 27 novembre 1919, n. 2375;

Ritenuta la necessità di provvedimenti intesi a conseguire economie sulle spese del servizio di guardia lungo le linee ferroviarie dello Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2375, sono sostituiti i seguenti:

Art. 1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a lasciare tanto sulle ferrovie principali come sulle secondarie, siano esse esercitate a servizio normale od a servizio economico, permanentemente aperti e senza obbligo di custodia, i passaggi a livello che presentino, da entrambi i lati, visuale libera, in relazione alla velocità dei treni ed alla intensità del transito sulla strada ordinaria. Tali passaggi a livello devono essere messi in evidenza con una indicazione fissa verso la strada ordinaria.

Art. 2. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a seconda delle condizioni delle linee e della frequenza dei treni, potrà provvedere alle visite alla linea ed ai passaggi a livello, ad intervalli non superiori di tre giorni.

Art. 2.

Sono abrogate, per la parte riflettente le ferrovie esercitate dallo Stato, tutte le precedenti disposizioni diverse da quelle contenute nei due primi articoli del decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2375, come sopra modificati, o che non possono coesistere con esse.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1604 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1920, n. 906, che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1920-921 fino a quando non siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1920, secondo i bilanci presentati al Parlamento ed i relativi disegni di legge con le note di variazioni e le modificazioni comunicate alla Presidenza della Camera dei deputati;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921 sono aumentati della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 136. Mercedi, cottimi, premi, retribuzione di lavoro straordinario agli operai, ecc. . . .	+ 2,000,000 —
Cap. n. 138. Spese generali dell'officina, ecc. . . .	+ 6,000,000 —
Cap. n. 297 (Aggiunto). Spesa per le buste elettorali, ecc.	+ 150,000 —
	+ 8,150,000 —

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1599 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 3 luglio 1919, n. 1359, che istituì, con sede in Ancona, un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ancona;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento visto, d'ordine Nostro, dai ministri segretari di Stato proponenti, per la esecuzione del Nostro decreto-legge 3 luglio 1919, numero 1359, relativo all'istituzione di un Ente autonomo per la costruzione delle opere e l'esercizio del porto di Ancona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

REGOLAMENTO
per l'Ente portuale di Ancona

CAPO I.

Costituzione dell'Ente.

Art. 1.

L'Ente portuale di Ancona, istituito con decreto-legge in data 3 luglio 1919, n. 1359, con sede in Ancona, ha la durata di anni 60 a decorrere dal 16 agosto 1919.

Art. 2.

L'amministrazione dell'Ente è affidata ad un Consiglio composto nei modi di cui all'art. 1 del citato decreto.

Il mandato del presidente e dei consiglieri è personale e scade ogni quattro anni dalla data della prima adunanza del Consiglio salvo riconferma.

Due mesi prima dello scadere del quadriennio sarà promossa dal Consiglio di amministrazione la nomina del presidente nonchè dei membri del Consiglio stesso che saranno al più presto designati dalle Amministrazioni ed Enti interessati.

Art. 3.

La carica di componente il Consiglio di amministrazione è incompatibile con la condizione di:

a) attore o convenuto o patrocinatore di parte avversa in un giudizio in cui sia impegnato l'Ente;

b) arbitro o perito in un giudizio in cui sia impegnato l'Ente;

c) partecipante direttamente o indirettamente ad appalti, imprese o servizi di interesse dell'Ente;

d) impiegato o salariato dell'Ente; salvo il caso di cui al secondo comma dell'art. 17.

È incapace di coprire detta carica chiunque si trovi in qualcuna delle condizioni previste dall'art. 25 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Art. 4.

I consiglieri di amministrazione decadono dalla carica se mancano a quattro adunanze consecutive a meno che l'assenza non sia giustificata da gravi ragioni personali o di servizio le quali non abbiano carattere tale da rendere frustraneo il compito di rappresentante.

Nel caso di tale decadenza, come pure nei casi di cessazione straordinaria del mandato per rinunzia, per sopravvenuta incompatibilità o incapacità o per qualsiasi altra causa, l'Amministrazione interessata, su richiesta del presidente dell'Ente, provvederà alla sostituzione del suo rappresentante entro un mese, nei modi prescritti.

Il nuovo rappresentante rimane in carica fino al termine del quadriennio in corso.

Art. 5.

La decadenza e la cessazione del mandato, di cui all'articolo precedente sono pronunciate dal Consiglio di amministrazione previa, però, contestazione all'interessato nei casi di assenza e di incompatibilità. La decisione ha carattere definitivo.

Art. 6.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno ogni trimestre ed in via straordinaria ogni qual volta sia convocato dal presidente, di sua iniziativa e quando tre almeno dei suoi componenti gliene presentino richiesta scritta.

Gli avvisi di convocazione sono inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e sarà ad essi allegato l'ordine del giorno.

In casi di urgenza la convocazione potrà essere indetta telegraficamente almeno 48 ore prima, ferma restando la comunicazione sommaria della materia da trattare.

In nessun caso può essere trattata materia non contenuta nell'ordine del giorno, salvo che il Consiglio, al completo e con voto unanime, non disponga diversamente.

Art. 7.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre che intervengano almeno sei dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti e nelle votazioni, in caso di parità di voti, è decisivo quello del presidente.

Il capo dell'ufficio del Segretariato dell'Ente è il segretario del Consiglio ed ha voto consultivo, salvo il caso di cui al secondo comma dell'art. 17.

Egli però non può assistere alla discussione su materia che lo interessi personalmente o quando il Consiglio lo ritenga opportuno.

L'Ente ha facoltà di fare intervenire alle adunanze funzionari dello Stato per consultarli su questioni che interessino l'Ente stesso nei riguardi delle loro mansioni.

Art. 8.

Il presidente e gli altri membri del Consiglio di amministrazione si astengono dal prendere parte alle discussioni e deliberazioni quando siano trattati argomenti che personalmente li interessino e che interessino congiunti ed affini fino al 4° grado civile o che riguardino aziende e ditte con le quali essi abbiano rapporti di interesse o di affari.

Art. 9.

I processi verbali di ciascuna adunanza sono redatti dal capo dell'Ufficio segretariato; in caso di suo impedimento o di assenza, da un funzionario dell'Ente, all'uopo autorizzato, o dal consigliere meno anziano nel caso previsto nel penultimo comma dell'art. 7. Vengono letti e sottoposti all'approvazione del Consiglio nell'adunanza successiva od in caso di urgenza nella seduta medesima.

Debbono indicare gli argomenti ed il numero dei voti riportati da ciascuna deliberazione.

Ogni consigliere ha diritto che nel verbale risulti il suo voto e i motivi che lo hanno determinato.

I verbali saranno firmati dal presidente e dal capo del Segretariato o da chi ne fa le veci.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire in favore dei suoi membri un emolumento in misura non superiore a L. 2000 annue da corrispondere sia sotto forma di medaglia di presenza per seduta, sia come indennità complessiva alla fine di ogni esercizio finanziario nella misura che verrà determinata dal Consiglio stesso.

Ai consiglieri residenti fuori della sede dell'Ente per i viaggi eseguiti per prendere parte alle sedute del Consiglio saranno corrisposte, a carico delle Amministrazioni cui appartengono, le indennità di missione che loro spettano in base ai propri regolamenti oltre al rimborso delle spese di viaggio per coloro che dovessero pagarle.

Le spese di viaggio, di permanenza e di rappresentanza per viaggi e missioni eseguite da membri del Consiglio di amministrazione nell'interesse e in rappresentanza dell'Ente faranno carico all'Ente stesso.

CAPO II.

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del presidente.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberativo dell'Ente; esso decide in qualsiasi materia di competenza dell'Ente stesso, salvo le attribuzioni riservate al presidente.

Art. 12.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente; egli:

a) sovraintende a tutto l'andamento dell'Ente;

b) convoca e presiede le adunanze;

c) dispone e vigila l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

d) mantiene la disciplina tra gli stipendiati e salariati avvalendosi dei poteri di cui ai successivi articoli;

e) può delegare ad altro membro del Consiglio la rappresentanza della stipulazione dei contratti;

f) esercita in generale tutte le funzioni di carattere esecutivo spettanti all'Ente, oltre quelle deliberative che gli fossero delegate dal Consiglio;

g) rende esecutori i ruoli annuali delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia, le note dei canoni dipendenti da concessioni o da affitti e da altri proventi per il riparto delle spese erogate per lavori tra gli Enti tenuti a contribuire a norma di legge;

h) propone al Consiglio la compilazione dei progetti dei lavori e l'ordine della loro esecuzione, nonchè le norme generali alle quali dovranno essere informati i capitolati di oneri;

i) presiede alle gare di aggiudicazione e designa il membro delegato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza;

l) delibera sulle licenze di concessioni nei limiti indicati nell'art. 45;

m) dispone l'istruttoria e gli atti relativi alla gestione diretta od alla concessione di aree, impianti meccanici, nonchè di servizi di competenza dell'Ente;

n) può prendere, sotto la sua responsabilità e salva sempre, anche nei riguardi dei terzi, la ratifica del Consiglio, nella sua

prima adunanza, le deliberazioni a questo spettanti quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione.

Art. 13.

Al presidente è dovuta un'indennità annua di L. 20.000 ivi compresi, ove esso presidente sia funzionario dello Stato, lo stipendio e le altre competenze spettanti per il suo grado a sensi dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 7 marzo 1920.

Art. 14.

Il vice presidente sostituisce il presidente nei casi di assenza o di altro impedimento. Può inoltre esercitare le funzioni che il presidente ritenga di delegargli.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione può affidare la direzione superiore dei lavori o consulenze tecniche, legali, finanziarie, ecc. a persone di speciale capacità, retribuendole con adeguate indennità.

Il Consiglio potrà richiedere alla R. avvocatura erariale di rappresentarlo o difenderlo in tutti i giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, collegi arbitrali e giurisdizioni speciali. Gli onorari, le competenze, da corrispondere all'Avvocatura erariale saranno liquidati a norma di legge.

CAPO III.

Uffici ed impiegati.

Art. 16.

I servizi di competenza dell'Ente sono disimpegnati da un ufficio di Segretariato, da un ufficio tecnico dei lavori, da un ufficio di ragioneria e da un ufficio per l'esercizio portuale.

Il Consiglio può riunire due o più uffici sotto la direzione di unico titolare.

Art. 17.

Il capo del Segretariato ha anche l'attributo di capo del personale. Egli è responsabile verso il presidente e verso il Consiglio dell'andamento dei servizi affidatigli e ne riceve gli atti pubblici amministrativi con le forme e modi stabiliti per l'Amministrazione comunale.

L'incarico suddetto potrà anche essere affidato dal Consiglio ad uno dei consiglieri determinando le relative indennità.

Art. 17-*bis*.

Il funzionario preposto all'ufficio di ragioneria risponde personalmente della tenuta dei libri contabili, ed in particolare del conto degli impegni, del copia mandati, dello scadenzario, dei pagamenti ad epoca fissa, del registro degli atti impeditivi di pagamento, del registro delle entrate e degli inventari dei beni mobili ed immobili.

Spetta inoltre al ragioniere di preparare ogni anno, nei prescritti termini di tempo, il progetto del bilancio preventivo, ed il conto consuntivo dell'azienda, ed in genere di curare quei provvedimenti od atti necessari al regolare andamento ed al perfetto controllo della gestione contabile dell'Ente.

Art. 18.

Le nomine del personale sia di concetto che d'ordine sono deliberate dal Consiglio in base a ruoli organici regolarmente approvati ed alle vacanze di posti: il relativo decreto è firmato dal presidente e vistato dal capo del Segretariato.

Le assunzioni ed il licenziamento del basso personale e di quello avventizio sono fatte dal presidente.

Art. 19.

Il Consiglio può richiedere per il servizio dell'Ente personale delle Amministrazioni dello Stato, o di Amministrazioni locali da assumersi a carico dell'Ente stesso per coprire posti contemplati nei ruoli od anche in soprannumero secondo i bisogni.

Il personale posto a disposizione dell'Ente da Amministrazioni di Stato rimane soggetto alle norme disciplinari dell'Amministrazione cui appartiene.

Per le punizioni superiori alla censura, il presidente dovrà riferire all'Amministrazione da cui l'impiegato dipende per l'applicazione degli articoli 49 e 51 del testo unico sullo stato giuridico degli impiegati civili del 22 novembre 1908, n. 693.

Il presidente potrà, per altro, esonerare detto personale dal servizio, in attesa delle decisioni delle rispettive Amministrazioni.

Le note caratteristiche sono fatte dai rispettivi capi di ufficio e per questi dal presidente.

Art. 20.

Al personale direttamente assunto il presidente può infliggere la censura o la sospensione dallo stipendio e dalle funzioni fino a cinque giorni, udite le discolpe dell'interessato.

Circa le maggiori pene disciplinari e salva la disposizione di cui all'art. 18, comma 2°, per il personale d'ordine e per il basso personale decide il Consiglio di amministrazione a norma degli speciali regolamenti di servizio.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, il presidente può altresì ordinare la sospensione dal grado e dallo stipendio a tempo indeterminato anche prima di udire le deduzioni dell'impiegato, salvo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione nella sua prima convocazione.

Le deliberazioni del presidente e quelle del Consiglio nei limiti della rispettiva competenza hanno carattere definitivo.

Art. 21.

Le indennità per trasferte o traslochi ai funzionari dell'Ente saranno liquidate nella misura stabilita dallo Stato per i propri impiegati.

Art. 22.

Le altre disposizioni regolanti lo stato giuridico economico e disciplinare dei funzionari nonchè le norme per il funzionamento del Segretariato, degli uffici e dei servizi di ogni specie saranno determinate dal Consiglio d'amministrazione in apposito regolamento.

Il Consiglio stesso annualmente approva il ruolo del personale in base all'organico da esso deliberato.

CAPO IV.

Gestione finanziaria.

Art. 23.

L'anno finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Le operazioni per accertare entrate, per impegnare spese, per effettuare riscossioni od eseguire pagamenti in conto dell'esercizio si devono ultimare col 31 dicembre, nel qual giorno si chiudono tutti i conti relativi all'esercizio finanziario.

Art. 24.

Non oltre il 31 ottobre di ciascun anno sarà compilato lo schema del bilancio preventivo per l'anno seguente, da approvarsi dal Consiglio di amministrazione. Esso sarà costituito dal bilancio economico e da quello finanziario.

Il bilancio economico comprende:

a) nella parte attiva le rendite, i ricavi, le entrate reali e figurative ed i profitti che si presume possano verificarsi nell'anno;

b) nella parte passiva le spese reali e figurative, gli oneri, i consumi e le perdite che si presume abbiano a verificarsi nello stesso periodo.

Il bilancio finanziario indica le entrate e le uscite da riscuotere o da pagare, reali e figurative, che si prevede di accertare nell'anno.

del bilancio preventivo sarà data comunicazione ai Ministeri dei lavori pubblici, dei trasporti e del tesoro, appena sarà approvato.

Art. 25.

Entro il primo trimestre di ogni anno dovrà essere compilato e sottoposto al Consiglio di amministrazione il conto consuntivo dell'esercizio precedente. Esso sarà corredato da una relazione sull'andamento generale dell'azienda compilata in base agli elementi approntati dai capi dei diversi uffici. Copia di esso dovrà essere comunicata ai membri del Consiglio almeno quindici giorni prima della discussione. Nei quindici giorni dalla data di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, e, in ogni caso, non più tardi del 31 marzo, copia del conto sarà trasmessa per l'approvazione ai Ministeri dei lavori pubblici, dei trasporti e del tesoro, unitamente alla relazione di cui sopra.

Art. 26.

Tutti gli atti che importino impegno od ordinativo di spesa debbono essere firmati dal presidente e vistati dal capo del Segretariato. Agli effetti contabili apporrà anche la firma il ragioniere: ove questi non creda, per insufficiente documentazione o per qualsiasi altra causa d'irregolarità, di darvi corso, ne riferirà immediatamente al presidente, che potrà disporre con ordine scritto l'esecuzione del provvedimento, salvo a sottoporre la decisione al Consiglio d'amministrazione nella successiva convocazione.

Rimane sotto la responsabilità del capo del Segretariato l'inclusione di tale comunicazione nell'ordine del giorno.

Art. 27.

Per la riscossione del contributo dello Stato di cui all'art. 4 del decreto 3 luglio 1919, n. 1359, l'Ente rimetterà annualmente al Ministero dei lavori pubblici la domanda di pagamento debitamente giustificata.

Art. 28.

Al termine di ciascun esercizio finanziario l'Ente rimette in doppia copia al Ministero dei lavori pubblici l'elenco delle somme avute dagli Enti locali, quale contributo alla spesa sostenuta per le opere di cui nella convenzione 7 aprile 1919 fra i delegati del Ministero del tesoro, dei lavori pubblici e dei trasporti ed i legali rappresentanti della Provincia, del Comune e della Camera di commercio di Ancona.

Detto elenco sarà corredato da copia dei documenti giustificativi e diventerà definitivo a norma e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge quando il Ministero l'avrà restituito vistato.

Art. 29.

A ciascuno degli Enti interessati viene data comunicazione di tale elenco definitivo perchè esegua il rimborso delle spese di sua pertinenza entro i novanta giorni successivi a quello di comunicazione.

Alla fine di ogni anno finanziario l'Ente rimette ai prefetti l'indicazione presuntiva dell'ammontare del contributo degli Enti locali nella spesa da sostenersi nell'anno successivo alle opere di cui sopra.

Tale comunicazione non pregiudica il rimborso della maggiore spesa che fosse accertata all'atto della liquidazione.

Art. 30.

I proventi di concessione o di affitti di aree, fabbricati e locali, diritti di sosta, ecc., sono corrisposti direttamente all'Ente dalla data in cui esso ne avrà ricevuta la consegna ed assunta la gestione.

Sino a quando l'Ente non potrà provvedere direttamente a mezzo dei suoi uffici alla riscossione dei proventi per concessioni, affitti di aree, fabbricati e locali, diritti di sosta, ecc., l'Amministrazione governativa continuerà a percepire tali proventi e li rimborserà a richiesta dell'Ente, con la decorrenza dal 16 agosto 1919.

Art. 31.

Le modalità di riscossione delle tasse e soprattasse affidate all'Amministrazione doganale, del versamento all'ufficio cassa dell'Ente e delle operazioni di verifica saranno stabilite d'accordo tra il Ministero delle finanze e l'Ente medesimo.

Art. 32.

Le spese di riparazione dei danni arrecati dai privati ad opere, impianti, ecc., concesse dall'Ente saranno a questo rimborsate sui depositi che la capitaneria di porto avrà fatto eseguire dai responsabili nella cassa dell'Ente, a norma dell'art. 177 del Codice per la marina mercantile e 864 del relativo regolamento.

A tal fine, constatato il danno, la capitaneria inviterà l'Ente a determinare senza indugio l'entità del deposito per gli ulteriori provvedimenti.

Compiuta la riparazione la spesa relativa verrà liquidata e comunicata alla capitaneria di porto che curerà la restituzione al depositante delle eventuali eccedenze di deposito.

Art. 33.

Tutti coloro che hanno maneggio di denaro e che sono incaricati del deposito ed hanno in conseguenza valori materiali dell'Ente, devono prestare congrua cauzione, il cui ammontare sarà determinato dal Consiglio.

Art. 34.

La gestione dei meccanismi attualmente esistenti nel porto e i fondi a disposizione di essi saranno trasferiti all'Ente dal giorno dell'effettiva presa in consegna, salvaguardando i diritti acquisiti del personale addettovi nominato dalla Camera di commercio.

CAPO V.

Contratti e lavori.

Art. 35.

Nei modi e con le forme stabilite dal Consiglio d'amministrazione, con deliberazione motivata, si provvede a tutte le contrattazioni ed ai lavori riguardanti i servizi di competenza dell'Ente.

Art. 36.

Per la esecuzione dei lavori e per le spese in economia l'Ente può emettere mandati di anticipazione ai propri funzionari fino a L. 10.000 e di apertura di credito fino a L. 100.000.

Non potrà essere emesso un nuovo mandato per lo stesso oggetto se non sia stato presentato il rendiconto giustificativo di almeno due terzi di quello precedente.

I mandati sono firmati dal presidente o dal capo del Segretariato e portano il visto del ragioniere.

Art. 37.

I funzionari che, a termini dell'articolo precedente, ricevono anticipazioni, sono esonerati dal prestar cauzione.

Coloro a favore dei quali sono autorizzate anticipazioni od aperture di credito, debbono presentare il relativo rendiconto appena erogati totalmente i fondi e comunque non oltre la fine di ciascun trimestre.

Entro il 15 gennaio di ciascun anno debbono essere presentati i rendiconti dell'ultimo trimestre del decorso esercizio e le eventuali richieste di rinnovazione di mandati che sono scaduti con la chiusura dell'esercizio finanziario.

Entro lo stesso termine devono essere riversate alla cassa dell'Ente le somme anticipate non spese.

Art. 38.

I mandati per pagamenti diretti per lavori o forniture sono emessi in base ai certificati od attestati di avanzamento da rilasciarsi dall'ufficio tecnico.

Art. 39.

Sulla richiesta dell'Ente l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede nei modi consueti alla compilazione dei progetti di massima e di quelli esecutivi occorrenti per le opere e provviste che riguardino servizi ferroviari.

Fra questi lavori potranno essere compresi quelli necessari per il passaggio diretto delle merci dal vettore ferroviario al vettore marittimo e viceversa per il funzionamento dei servizi cumulativi ferroviari e marittimi.

I progetti che riguardano modificazioni agli impianti esistenti potranno essere studiati anche per iniziativa dell'Amministrazione predetta.

I progetti saranno presentati all'Ente e saranno sottoposti al procedimento stabilito per gli altri progetti.

Art. 40.

Possono essere eseguibili in economia quei lavori che per la loro limitata entità o per l'urgenza non consentano indugio dell'appalto in conformità alle disposizioni per l'esecuzione dei lavori per conto dello Stato.

In caso di somma urgenza per garantire la continuità e sicurezza dell'esercizio gravemente minacciate potranno i lavori essere eseguiti immediatamente, previa compilazione di un verbale di constatazione da approvarsi dal presidente. Questi curerà la ratifica del provvedimento nella prima adunanza del Consiglio.

Art. 41.

Per le espropriazioni l'Ente provvede alla pubblicazione del piano parcellare con l'offerta dell'indennità ai proprietari.

Gli stati di consistenza sono compilati in contraddittorio degli interessati, i quali sono invitati ad intervenirvi con avviso da pubblicarsi almeno quindici giorni prima, in ciascuno dei Comuni interessati.

In mancanza di tale intervento, gli stati di consistenza sono compilati con l'assistenza di due testimoni. Appena effettuato il deposito prescritto l'Ente potrà promuovere dal prefetto il decreto di occupazione o di espropriazione dei beni di cui agli articoli 30 e 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Capo VI.

Gestione del porto.

Art. 42.

Le aree di cui a norma della convenzione 7 aprile 1919 viene concessa la gestione all'Ente, sono distinte in tre categorie:

a) aree occorrenti per le ordinarie operazioni commerciali e delle quali è consentita l'occupazione solo pel tempo occorrente per il disbrigo delle operazioni medesime;

b) aree concesse per più lungo tempo o per altri usi i quali però non compromettano menomamente la revocabilità della concessione *ad nutum* o lo sgombero immediato e la rimessa del pristino stato delle aree medesime;

c) aree concesse per usi che implichino la costruzione di opere stabili e permanenti alterazioni delle aree medesime.

La distribuzione delle aree fra le tre categorie sarà fatta dal presidente su deliberazione del Consiglio di amministrazione d'intesa con la capitaneria di porto.

Art. 43.

L'occupazione delle aree di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente sarà regolata dalle norme e tariffe che verranno determinate in apposito regolamento che l'Ente sottoporrà all'approvazione del Ministero dei trasporti a mente dell'art. 14 della convenzione 7 aprile 1919, anche per gli effetti dell'art. 41 della legge 22 luglio 1893, n. 318.

Art. 44.

Le concessioni delle aree di cui alla lettera *b*) dell'art. 42 saranno fatte per licenze trimestrali, semestrali ed annuali ed anche per più lungo periodo se riguardano i cantieri e le altre industrie navali contemplate nel capo 1°, art. 3, del regolamento 20 novembre 1879 per l'applicazione del Codice per la marina mercantile.

Le licenze delle quali non sia stata chiesta la rinnovazione un mese prima della loro scadenza s'intendono decadute.

Art. 45.

Le licenze trimestrali e semestrali sono concesse dal presidente dietro domanda degli interessati; ma dovranno essere presentate al Consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima adunanza successiva al rilascio della licenza stessa.

In nessun caso potranno essere prorogate se la ratifica stessa non abbia avuto luogo.

Art. 46.

Le licenze annuali o di durata superiore devono essere previamente autorizzate dal Consiglio di amministrazione. Questa autorizzazione, salva decisione in contrario, implicherà anche quella di eventuali proroghe.

Art. 47.

Qualora più domande di concessioni per gli scopi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 42 fossero fatte per occupare lo stesso luogo la preferenza sarà normalmente determinata dalla priorità dell'effettiva presentazione quale sarà accertata dal registro dell'ufficio dell'Ente incaricato di ricevere le domande stesse.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, avrà però facoltà di derogare a questa norma, sia aprendo una gara per l'aggiudicazione della concessione, sia dando la preferenza con provvedimento motivato alla domanda rispondente ad un fine che giudichi di maggiore interesse pubblico e dell'Ente qualora siano diversi i fini per i quali l'area è richiesta.

Art. 48.

I canoni per le licenze trimestrali o semestrali sono fissati dal presidente; gli altri dal Consiglio di amministrazione.

Nei contratti implicanti l'obbligo di costituire opere la cui proprietà debba essere lasciata all'Ente senza compenso, potrà essere stabilito nella misura fissa di L. 1 il canone da pagarsi a titolo di semplice riconoscimento dei diritti dell'Ente, salvo gli altri oneri inerenti ai contratti.

Art. 49.

Le concessioni fatte per licenza sono sempre subordinate alla condizione che l'Ente potrà in qualunque tempo e per qualunque causa risolverle e fare sgombrare il suolo con semplice intimazione scritta. Nel caso di risoluzione il concessionario non potrà pretendere indennizzo o compenso alcuno, ma soltanto la restituzione della metà del canone pagato purchè abbia usufruito dell'area per un tempo inferiore alla metà di quello indicato per la licenza.

Art. 50.

Quando per lo scopo della concessione o per le opere di cui occorra autorizzare l'esecuzione venga esclusa la materiale possibilità di poter ottenere in qualunque momento lo sgombero e la rimessa in pristino dell'area, la concessione dovrà farsi mediante contratto.

I contratti non avranno effetto esecutivo finchè non siano approvati con decreto Ministeriale o Reale secondo le disposizioni vigenti.

Anche le concessioni fatte per contratto saranno sempre subordinate alla revoca per qualsiasi ragione di pubblica utilità o di interesse dell'Ente, ma la revoca potrà essere subordinata al pagamento di un'indennità proporzionata al costo previamente accertato delle opere ed al tempo mancante al termine della concessione.

Tale indennità sarà esclusivamente determinata dal Consiglio di amministrazione.

Nei contratti stessi sarà stabilito un congruo termine entro il quale il concessionario dovrà assumersi l'obbligo di sgombrare completamente l'area occupata.

Qualora invece convenisse all'Ente la conservazione delle opere medesime sarà imposto al concessionario l'obbligo di mantenerle e di consegnarle all'Ente in perfetto stato alla scadenza senza indennizzo o compenso alcuno.

Art. 51.

Nel caso di concorrenza tra più domande di concessioni contrattuali sarà preferita ad esclusivo giudizio del Consiglio con deliberazione motivata quella che si proponga scopi di maggiore interesse pubblico e dell'Ente, e se lo scopo sia identico quella che presenta maggiori garanzie finanziarie e tecniche.

Sarà però in facoltà del Consiglio l'aggiudicare la concessione in seguito a pubblica gara o a licitazione privata pel miglioramento del canone od anche in seguito a concorso dei progetti tecnici.

Sono concorrenti le domande di concessioni che riflettano l'occupazione della stessa area o comunque siano fra loro tecnicamente incompatibili.

Art. 52.

Sulle domande di concessione di cui alla lettera c) dell'art. 42 l'Ente sentirà il parere della capitaneria di porto per quanto esse possano riferirsi alla polizia portuale ed alla navigazione.

Art. 53.

Un elenco di tutte le concessioni fatte per licenze e per contratto dovrà essere trasmesso al Ministero dei trasporti alla fine di ciascun semestre.

Art. 54.

Per tutto quanto non risulti altrimenti stabilito dal decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1359, e dal presente regolamento l'Ente si atterrà nelle concessioni alle norme contenute nel titolo 3°, capo 1°, 2°, 3°, 4° e 5° del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile od alle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 55.

A garanzia di qualsiasi concessione il concessionario deve depositare presso l'Ente una cauzione sufficiente a garantire il pagamento dei canoni e l'osservanza di tutti gli obblighi assunti.

Art. 56.

L'esercizio delle gru e degli altri meccanismi per l'imbarco, lo sbarco, il trasbordo, l'immagazzinamento, ecc., delle merci, nonchè degli spazi coperti e scoperti, dei capannoni di deposito, dei magazzini generali, punti franchi, ecc, degli alberi di carenaggio, scali di alaggio, ecc. e di ogni altro arredamento portuale, costruito anche a cura dello Stato e gestiti dall'Ente, potrà essere da questo anche dato in concessione a privati.

L'esercizio di essi, tanto eseguito direttamente che fatto in concessione, deve essere disciplinato da speciali tariffe e regolamenti approvati con decreto del Ministero dei trasporti.

CAPO VII.

Disposizioni transitorie.

Art. 57.

Fino a che il nuovo regolamento di cui all'art. 43 non sarà approvato, il deposito delle merci sulle aree demaniali dei porti verrà disposto dalla presidenza dell'Ente portuale d'intesa con la capitaneria di porto e la locale Camera di commercio.

Art. 58.

Per i contratti tuttora vigenti tra le Amministrazioni dello Stato e le imprese assuntrici di appalti di manutenzione e di illuminazione del porto di Ancona, l'Ente si sostituisce allo Stato fino alla scadenza per quanto riguarda gli obblighi di cui all'art. 15 della convenzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
(come da decreto in data 1° settembre 1920)
Il ministro dei lavori pubblici
PEANO.
Il ministro del tesoro
MEDA.
Il ministro dell'industria e commercio
ALESSIO.

Il numero 1590 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione conclusa tra l'Italia e la Francia, riguardante il commercio dei semi bachi, firmata a Roma il 27 agosto 1920.

Art. 2.

Al testo francese della Convenzione è unita e sarà contemporaneamente pubblicata la sua traduzione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SFORZA — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie et le Gouvernement de la République française ayant reconnu l'utilité de conclure une Convention dans le but de préciser, en ce qui concerne les graines de vers à soie importées de France en Italie, l'application des règlements édictés sur la matière par le Gouvernement italien, les soussignés:

M. le comte Charles Sforza, ministre des affaires étrangères, pour le Gouvernement italien, et

M. Camille Barrère, Ambassadeur, pour le Gouvernement de la République française,

dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1.er.

Les boîtes de graines de vers à soie, munies de la banderole officielle de contrôle de l'État français, seront librement admises à l'importation en Italie, sans aucune formalité, à la seule condition que l'emballage immédiat de la graine soit muni, outre ladite ban-

derole, d'une marque spéciale attestant qu'une surveillance repondant aux exigences particulières de la réglementation italienne, a été exercée sur la production desdites graines.

Le choix de ladite marque, les conditions de son apposition, seront déterminés par le Gouvernement français et notifiés au Gouvernement italien.

Art. 2.

Le Gouvernement de la République française continuera à appliquer en France, en ce qui concerne le contrôle des graines de vers à soie, un traitement identique aux graineurs français et aux graineurs italiens.

Art. 3.

La présente convention sera mise en vigueur à dater du jour de sa signature; elle aura son effet pendant deux ans et sera prorogée par tacite reconduction à moins qu'elle n'ait été dénoncée dans les six mois qui précèdent son expiration.

Fait à Rome, le 27 août 1920.

Le Ministre des Affaires Etrangères de S. M. le Roi d'Italie
C. SFORZA.

L'Ambassadeur de la République française
CAMILLE BARRÈRE.

(*Traduzione*).

Attesochè il Governo di S. M. il Re d'Italia ed il Governo della Repubblica francese hanno riconosciuto l'utilità di concludere una convenzione allo scopo di precisare, per quanto riguarda i semi di bachi da seta importati dalla Francia in Italia, l'applicazione dei regolamenti emanati su tale materia dal Governo italiano, i sottoscritti:

sig. conte Carlo Sforza, ministro degli affari esteri, pel Governo italiano, e

il sig. Camillo Barrère, ambasciatore, pel Governo della Repubblica francese,

regolarmente autorizzati a tale effetto dai rispettivi loro Governi, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le cassette di seme-bachi, munite della banderuola ufficiale di controllo dello Stato francese, saranno liberamente ammesse all'importazione in Italia, senza alcuna formalità, alla sola condizione che l'imballaggio immediato del seme sia munito, oltre che della detta banderuola, di una marca speciale, la quale attesterà del fatto che sulla produzione dei detti semi è stata esercitata una sorveglianza corrispondente alle esigenze particolari della regolamentazione italiana.

La scelta della detta marca e le condizioni della sua apposizione saranno determinate dal Governo francese e notificate al Governo italiano.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica francese continuerà ad applicare in Francia, per ciò che concerne il controllo del seme-bachi, un trattamento identico ai produttori francesi ed ai produttori italiani.

Art. 3.

La presente convenzione sarà messa in vigore a partire dal giorno della sua sottoscrizione; avrà effetto per due anni e sarà prorogata per tacita riconduzione a meno che non sia stata denunciata entro i sei mesi precedenti al suo spirare.

Fatto a Roma, li 27 agosto 1920.

Il Ministro degli affari esteri di S. M. il Re d'Italia
C. SFORZA.

L'Ambasciatore della Repubblica francese
CAMILLE BARRÈRE.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a S. M. il Re, in udienza del 26 ottobre 1920, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 180,000 occorrenti al Ministero dell'interno.

SIRE!

Le somme a disposizione del Ministero dell'interno sul bilancio del corrente esercizio finanziario, per il servizio di copiatura a cottimo e per compensi di lavori e servizi straordinari al personale degli stabilimenti carcerari ed a quello dei riformatori, risultano inadeguate a fronteggiare le accresciute esigenze dei servizi.

Si è perciò reso indispensabile un supplemento di dotazioni nella misura complessiva di L. 180.000.

Il Consiglio dei ministri, riconosciuta la necessità di provvedere d'urgenza al riguardo, ha deliberato di attingere la somma indicata dal fondo di riserva per le spese impreviste, giusta la facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge di contabilità generale.

L'unito schema di decreto, che il riferente si onora sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza tale prelevamento.

Il numero 1592 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 10,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 7,548,520, rimane disponibile la somma di L. 2,451,480;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-1921, è autorizzata una 21ª prelevazione nella somma di lire centoottantamila (L. 180.000) da assegnarsi ripartitamente ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario medesimo:

Cap. n. 2. Spese per la copiatura a cottimo	30,000
Cap. n. 17. Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale ed agenti per lavori e servizi straordinari	150,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1611 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a fare anticipazioni sull'ammontare delle forniture di materiale rotabile già ordinato o da ordinarsi alle ditte costruttrici nazionali e per appalti relativi a riparazioni di materiale ferroviario in misura non superiore al trenta per cento, secondo norme da stabilirsi dall'Amministrazione stessa, atte a garantirla che le dette anticipazioni vengano impiegate esclusivamente per gli scopi pei quali sono concesse.

Le anticipazioni saranno fatte con buoni del tesoro.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e fino al 30 giugno 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1584. Regio decreto 22 ottobre 1920, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, viene eretta in ente morale la « Fondazione 60ª divisione fanteria Una Fides Victoria », costituita coll'offerta di L. 15.800 fatta dal Comando della 60ª divisione a favore dei reggimenti 3° e 4° fanteria e 30° artiglieria da campagna, e se ne approva il relativo statuto organico.

N. 1587. Regio decreto 22 ottobre 1920, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, modifica l'art. 19 dello statuto originario del Consorzio ligure delle cooperative di produzione e lavoro, con sede in Genova, approvato con R. decreto 11 febbraio 1912, n. 176.

N. 1588. Regio decreto 29 ottobre 1920, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, apporta variazioni all'art. 136 dello statuto della Società di mutuo soccorso fra impiegati pubblici e privati « La Fratellanza », con sede in Torino, approvato con R. decreto 31 agosto 1905, n. CCCXI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto Luogotenenziale n. 1900 del 25 novembre 1917, sulla esportazione di valori e di merci, e la cessione di crediti all'estero;

Di concerto col ministro delle finanze;

Decreta:

L'esportazione del « seme-bachi » è subordinata all'obbligo della cessione al tesoro dello Stato della valuta estera privilegiata che ne rappresenta il prezzo di vendita ed i crediti relativi.

Tale cessione sarà fatta, per conto del tesoro, alle filiali della Banca d'Italia, che rilasceranno i relativi certificati per le dogane.

Roma, 7 novembre 1920.

Il ministro delle finanze
FACTA.

Per il ministro del tesoro
AGNELLI.

IL COMMISSARIO GENERALE
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Visti i decreti Luogotenenziali 8 gennaio 1916, n. 5, e 26 aprile 1917, n. 681, e il R. decreto 29 maggio 1920, n. 68?;

Vista la legge 30 settembre 1920, n. 1349;

Decreta:

Art. 1.

Il pagamento del prezzo dei cereali requisiti è eseguito dalle Com-

nissioni provinciali di requisizione cereali esclusivamente a favore li colui in confronto del quale la requisizione è stata fatta, e cioè lel detentore di fatto dei cereali, o, in sua assenza, di altra persona dal detentore stesso designata all'atto della requisizione o a quello della consegna.

Art. 2.

Qualora il cereale requisito venga lasciato presso il detentore, questi s'intende costituito, a tutti gli effetti, quale depositario della merce per conto del Commissariato degli approvvigionamenti e consumi.

In tal caso sarà a lui pagata una quota di prezzo non superiore ai tre quarti dell'importo totale; il residuo sarà pagato alla consegna definitiva.

Le Commissioni provinciali di requisizione cereali disporranno le garanzie occorrenti per la tutela dei diritti dell'Amministrazione sul grano requisito e potranno anche stabilire uno speciale indennizzo in relazione al dovere di custodia di cui al presente articolo.

Art. 3.

Il pagamento dei cereali requisiti non può essere impedito che mediante pignoramento o sequestro nei modi di legge.

Ove siano notificati atti di inibitoria o di diffida alle Commissioni provinciali di requisizione cereali, il pagamento rimane sospeso soltanto per venti giorni da quello della notifica.

Gli atti inibitori o di diffida sinora notificati cesseranno di aver valore decorsi dieci giorni dall'andata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 20 novembre 1920.

SOLERI.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA GIULIA

Visto il R. decreto 22 luglio 1920, n. 1233;

Vista l'autorizzazione dell'Ufficio centrale per le nuove Provincie d. 16 ottobre 1920, n. 12068/7 m.;

Ritenuta l'opportunità della revisione dei contratti interceduti fra Comuni ed i privati, esercenti i gazometri, per il servizio del gas;

Decreta:

Il decreto-legge del 25 gennaio 1920, n. 50, *Gazzetta ufficiale* 31 gennaio 1920, n. 25, che fissa le norme per la revisione dei contratti fra Comuni e privati esercenti di gazometri per la somministrazione del gas, è esteso al territorio della Venezia Giulia, con le modificazioni che risultano introdotte nel testo integrale che segue:

Art. 1.

I privati e le Società esercenti l'industria del gas in base a contratti in corso, stipulati con i Comuni prima del 3 novembre 1918, hanno facoltà di chiedere a detti Comuni, entro il primo mese di esecuzione del presente decreto, la revisione delle norme contrattuali relative:

a) ai prezzi del gas per usi pubblici e privati;

b) ai requisiti del gas;

c) ai mezzi per controllare tali requisiti;

d) alle qualità dei combustibili da impiegarsi nella produzione;

e) ai sistemi di produzione.

La stessa facoltà spetta ai Comuni nei riguardi dei rispettivi esercenti concessionari.

Le nuove norme che saranno stabilite in seguito alla revisione, avranno applicazione per 5 anni a decorrere dalla data della loro fissazione e non oltre la scadenza del contratto, qualora questa avvenga prima della fine del citato quinquennio.

Art. 2.

Nel caso che fra il Comune ed il concessionario siansi stipulati dopo il 3 novembre 1918 accordi per regolare i prezzi del gas, è ammessa la revisione di tali prezzi esclusivamente in rapporto alle variazioni del costo del personale verificatosi dopo la stipulazione dell'ultimo accordo. La richiesta di revisione deve essere presentata entro il termine di cui all'art. 1°, i nuovi prezzi saranno applicabili dalla data della loro fissazione definitiva fino alla scadenza dell'accordo, e, in ogni caso, per non oltre un quinquennio.

Dopo la scadenza dell'accordo, qualora questa avvenga prima della fine del quinquennio, è ammessa la revisione delle norme contrattuali ai sensi degli articoli 1, 4 e 5.

La richiesta di revisione deve essere presentata entro l'ultimo mese di esecuzione dell'accordo e le nuove norme, che saranno stabilite in seguito alla revisione, avranno corso fino al termine del citato quinquennio.

Art. 3.

Le parti hanno facoltà di stabilire d'accordo la proroga di applicazione delle nuove norme oltre il termine prescritto nei precedenti articoli.

Le Commissioni di cui agli articoli 6 e 9 non hanno competenza a stabilire detta proroga.

Art. 4.

La richiesta di revisione deve essere dall'interessato inviata all'altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e deve essere immediatamente resa pubblica a cura del sindaco mediante affissione nell'albo comunale.

Il Comune o il concessionario, al quale sia pervenuta la richiesta di revisione, deve dichiarare entro dieci giorni all'altra parte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, se intende addivenire a trattative.

Qualora il Comune o il concessionario non risponda alla richiesta di revisione entro il termine indicato nel precedente alinea, e vi risponda negativamente, oppure le due parti non raggiungano entro 30 giorni dalla richiesta di revisione l'accordo sulle nuove norme, queste saranno fissate dalla Commissione locale di cui all'art. 6 con criteri equitativi.

Contro il deliberato della Commissione locale il Comune o il concessionario hanno diritto di ricorrere ad una Commissione centrale istituita presso il Ministero per l'industria, commercio e lavoro, la quale deciderà con criteri equitativi, sentite le parti e senza formalità di procedura.

Le decisioni delle Commissioni locali diventeranno esecutive appena decorso il termine di trenta giorni di cui all'art. 10 senza che da nessuna delle parti siasi ricorso alla Commissione centrale, contro le cui decisioni non è ammesso ricorso.

Art. 5.

La determinazione dei nuovi prezzi del gas sarà fatta in rapporto, ferme restando le prescrizioni eccezionali governative sul potere calorifico:

a) ai requisiti che dovrà avere il gas;

b) alle variazioni dei prezzi dei combustibili o del personale;

c) alla spesa di esercizio, ammortamenti compresi, ed escluse le spese per riparazioni che, senza pregiudizio dell'esercizio, possono prorogarsi oltre il quinquennio di cui all'art. 1 del presente decreto;

d) ai prezzi praticati e da praticarsi dal concessionario per smercio dei sottoprodotti;

e) all'interesse del capitale esclusivamente investito nell'esercizio dell'industria del gas, nella misura del 5 per cento

Art. 6.

La Commissione locale, di cui all'art. 4, dovrà nominarsi entro 20 giorni dalla scadenza dei 30 giorni stabiliti per l'accordo di cui all'art. 4 e sarà costituita da tre membri, dei quali il primo, che funzionerà da presidente, nominato tra i magistrati della Corte di appello o del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune interessato, dal presidente del tribunale di appello medesimo, il secondo nominato dal Comune ed il terzo dal concessionario.

Qualora il Comune o il concessionario non abbia proceduto alla nomina del suo rappresentante, vi provvederà sollecitamente il presidente del tribunale nella cui giurisdizione trovasi il Comune interessato.

Art. 7.

La Commissione locale deve procedere alla fissazione delle nuove norme entro trenta giorni dalla data della sua costituzione.

Tale termine può, per gravi ragioni e nei limiti strettamente necessari, essere prorogato dal presidente del tribunale d'appello di cui al precedente articolo.

La Commissione invierà copia della sua deliberazione con raccomandata postale al commissario generale civile, al Comune e al concessionario.

Art. 8.

Gli atti di nomina dei membri della Commissione locale e la decisione di essa sono esenti da tassa di bollo e di registro, la stessa esenzione si estende a tutti gli atti da presentarsi alla Commissione in quanto non siano soggetti fin dall'origine o in termine fisso alla tassa di bollo e di registro.

Gli onorari spettanti ai componenti della Commissione saranno fissati dal presidente del tribunale di appello di cui all'art. 6.

L'obbligo del pagamento graverà in parti eguali sul Comune e sul concessionario.

Art. 9.

La Commissione centrale è composta di un presidente, scelto dal ministro per la giustizia e gli affari di culto fra i consiglieri di cassazione o i magistrati di grado parificati, residenti in Roma; di un rappresentante del Ministero dell'industria, scelto fra gli ispettori generali dell'industria, dal Ministero stesso; di un rappresentante del Ministero dell'interno, scelto fra i funzionari di grado superiore addetti alla Direzione dell'Amministrazione civile; di due esperti nell'industria del gas, scelti dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro; un rappresentante del Comune interessato e un rappresentante dell'esercente.

Qualora il Comune e l'esercente non nominino il loro rappresentante entro il termine stabilito dal presidente della Commissione, vi provvederà, su richiesta del presidente, il commissario generale civile per il Comune e il presidente della Camera di commercio nella cui giurisdizione trovasi l'officina per il concessionario.

Le funzioni di segretario della Commissione centrale saranno adempiute da funzionari del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, designati dal ministro.

I componenti della Commissione, fatta eccezione dei rappresentante del Comune e dell'esercente, durano in carica fino al termine del quinquennio dalla data di esecuzione del presente decreto.

Art. 10.

Il ricorso alla Commissione centrale dev'essere dall'interessato comunicato all'altra parte per mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto copia della decisione della Commissione locale ed entro lo stesso termine deve essere presentato alla segreteria della Commissione centrale.

Le adunanze della Commissione centrale sono valide con l'intervento di almeno cinque membri: a parità di voti prevale quello del presidente.

Detta Commissione può compiere, direttamente o per mezzo dei suoi delegati, tutti gli accertamenti opportuni e richiedere documenti al Comune, al concessionario ed ai pubblici uffici.

Per tutti gli atti della Commissione centrale, per quelli relativ alla sua costituzione e per tutti gli atti da presentarsi alla Commissione stessa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, alinea primo.

Copia della decisione sarà sollecitamente inviata, a cura del presidente della Commissione, al commissario generale civile, al Comune e al concessionario.

Il presidente può prescrivere che il ricorrente faccia un deposito a titolo di anticipazione di spese.

L'ammontare degli onorari sarà fissato dal primo presidente della Corte di appello di Roma, e graverà sulle parti, insieme alle altre spese, secondo la quota di ripartizione stabilita da detta Commissione.

Art. 11.

L'accordo delle parti di cui all'art. 4, il ricorso alla Commissione centrale, le decisioni delle Commissioni locali e le decisioni di quella centrale debbono essere resi pubblici a cura del sindaco nei modi stabiliti dall'art. 4, alinea primo.

Art. 12.

Finchè non saranno definitivamente fissate le nuove norme seguiteranno ad applicarsi quelle vigenti all'entrata in vigore del presente decreto.

Nel caso previsto dall'ultimo alinea dell'art. 2, ove sia stata presentata richiesta di revisione e finchè non saranno definitivamente fissate le nuove norme, seguiterà ad applicarsi il prezzo legittimamente praticato dal concessionario nell'ultimo mese di esecuzione dell'accordo.

Art. 13.

Quando, in seguito all'applicazione del presente decreto o per altri motivi, risultassero condizioni tali da non giustificare e rendere economicamente possibile la continuazione del servizio, il Comune o il concessionario può chiedere che venga rescisso il contratto senza indennità fra i contraenti, salvi i diritti verso i terzi.

Nel caso che non si verifichi l'accordo fra il Comune e il concessionario relativamente sia alla rescissione, sia alla liquidazione dei reciproci rapporti, decide, su istanza di una delle parti, la Commissione centrale di cui all'art. 9, contro la cui decisione non è ammesso alcun gravame.

Il Comune avrà diritto di acquistare l'impianto alle condizioni stabilite dall'art. 25, comma *a)* e *b)*, della legge 29 marzo 1903, numero 103, o dal contratto di concessione, qualora esso prescriva condizioni più favorevoli. Se il Comune intende fare uso di questo suo diritto, dovrà farne dichiarazione al concessionario entro trenta giorni dall'ammessa rescissione, trascorso invano questo termine, il concessionario avrà diritto di realizzare l'officina e quanto annesso e connesso, compensando al Comune quelle parti che fossero di proprietà del medesimo, in conformità delle condizioni di capitolato o, in difetto, al prezzo stabilito da un arbitro o da un Collegio di arbitri, nominato dal presidente della Corte di appello competente per territorio.

Art. 14.

Il presente decreto entra in esecuzione il giorno successivo a quello della pubblicazione nell'*Osservatore Triestino*.

La vigilanza per l'esecuzione del presente decreto spetta al commissario generale civile per la Venezia Giulia d'accordo col Ministero per l'industria ed il commercio.

Trieste, 20 ottobre 1920.

Il commissario generale civile
MOSCONI.

Testo dell'art. 25 della legge 29 marzo 1903.

I Comuni possono valersi delle facoltà consentite dall'art. 1 pei servizi che siano già affidati all'industria privata quando dall'effettivo cominciamento dell'esercizio sia trascorso un terzo della durata complessiva del tempo per cui la concessione fu fatta. Tuttavia i Comuni hanno sempre diritto al riscatto quando siano passati 20 anni dall'effettivo cominciamento dell'esercizio; ma in ogni caso non possono esercitarlo prima che ne siano passati dieci.

Qualora i Comuni non facciano uso delle facoltà di riscatto nelle epoche sopra determinate, non possono valersene se non trascorso un quinquennio, e così in seguito di cinque in cinque anni.

Il riscatto deve essere sempre preceduto dal preavviso di un anno.

Quando i Comuni procedono al riscatto, debbono pagare ai concessionari un'equa indennità nella quale si tenga conto dei seguenti termini:

a) valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e degli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di concessione siano contenute circa la proprietà di detto materiale, allo spirare della concessione medesima;

b) anticipazioni e sussidi dati dai Comuni, nonchè importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionari e premi eventualmente pagati ai Comuni concedenti, sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera precedente;

c) profitto che al concessionario viene a mancare a causa del riscatto e che si valuta al valore attuale che avrebbero, nel giorno del riscatto stesso, al saggio dell'interesse legale, tante annualità eguali alla media dei profitti industriali dell'ultimo quinquennio quanti sono gli anni per i quali dovrebbe ancora durare la concessione, purchè un tale numero di anni non superi mai quello di venti.

L'importo di tali annualità si calcola sulla media dei redditi netti accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio, tolti dal medesimo l'anno di maggiore e di minore profitto e depurato dell'interesse del capitale, rappresentato da ciò che si corrisponde al concessionario per i titoli di cui alle lettere a) e b) di questo articolo.

L'ammontare dell'indennità può essere determinato d'accordo fra le parti, con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione Reale.

In mancanza dell'accordo decide in primo grado, con decisione motivata, un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, di cui uno è nominato dal Consiglio comunale, uno dal concessionario ed uno dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione è posto il Comune.

Avverso la decisione di tale Collegio, così il Comune come il concessionario possono appellarsi ad un altro Collegio di tre arbitri, i quali saranno nominati dal primo presidente della Corte d'appello e decideranno come amichevoli compositori.

I Comuni che esercitano la facoltà del riscatto, debbono sostituirsi, nei contratti attivi e passivi del concessionario, in corso coi terzi, per l'esecuzione dell'industria e del servizio, e col personale addetto al servizio stesso, purchè i contratti siano stati stipulati ed il personale sia stato assunto prima del preavviso di cui al terzo alinea del presente articolo. Tuttavia degli oneri derivanti dai detti contratti sarà tenuto conto nella determinazione dell'indennità del riscatto.

Le disposizioni di questo articolo, salvo ciò che si riferisce ai termini del riscatto, non sono applicabili quando le condizioni del riscatto medesimo o della revoca della concessione siano stabilite da contratto, purchè stipulato sei mesi prima della promulgazione della presente legge.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli ecc.mi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente.

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo.

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente.

Brizi gr. uff. dott. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo.

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero per l'agricoltura, membro supplente.

Assistito dal segretario comm. avv. Castellani Antonio, cancelliere capo di Corte di cassazione, a riposo.

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA DEFINITIVA

Visto il ricorso, in data 28-29 giugno 1920, prodotto dalla signora D'Andrea Adalgisa, avverso l'ordinanza di questo Collegio, in data 14 marzo-20 aprile 1920, con la quale venne pronunciata l'attribuzione, al patrimonio dell'Opera nazionale, del fondo di proprietà della signora D'Andrea Adalgisa, in territorio di Marino (Roma), distinto in catasto coi nn. 2313-1|A parte e 2313-2|A, della estensione di Ha. 31.12.90, facente parte della tenuta denominata Pascolaro di Marino;

Udito il relatore, gr. uff. prof. Brizi;

Il Collegio non ritiene potersi accogliere la tesi, per cui le tre categorie di beni, indicate dall'art. 9 del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, segnerebbero una subordinazione di casi, limitandosi, così, in tal senso, la facoltà dell'Opera, di richiedere terreni per i propri scopi. Al riguardo, il Collegio non deve che riportarsi alla sua costante giurisprudenza, in senso contrario a tale tesi - d'altronde contrastata dalla chiara disposizione della legge - nelle decisioni 14 marzo 1920 (richiesta fondi D'Andrea), 27 marzo 1920 (richiesta ex-feudo Garrisi e Mucina), 20 giugno 1920. (Ordinanza definitiva sulla opposizione di Caro Don Gioacchino) ed altri.

Ritiene pure il Collegio non potersi revocare in dubbio che il fondo, di cui si tratta, è suscettibile di importanti trasformazioni colturali. Il ricorso insiste, a tal riguardo, su un criterio di relatività, col quale intendere il concetto di importanti trasformazioni. Ma questo Collegio, fin dal primo stadio di esame, ravvisò opportuno il sopraluogo di un proprio membro tecnico nella località, e nulla, sostanzialmente, oppone il ricorrente al fatto, in detta guisa constatato che, in concreto, il fondo è suscettivo dell'impianto di vigneto, dopo opportuna sistemazione del terreno, o di filari misti consociati con coltivazioni erbacee in regolare rotazione, come precisamente l'Opera nazionale si propone di fare. E, dato lo stato di coltivazione del fondo, la indicata trasformazione colturale è certamente importante; e le migliorie, di recente eseguite dalla proprietaria attuale, e ricordate negli atti del ricorso, non mutano, per quanto lodevoli esse siano, tale stato obbiettivo del fondo, di sicura suscettività alle proposte trasformazioni.

La questione che il terreno sia in parte da considerare area fabbricabile, fu il punto centrale della discussione orale del ricorso, dinanzi a questo Collegio. Ma, nel caso presente, non emersero altri elementi circa la condizione obbiettiva del fondo, a riguardo della destinazione ad area fabbricabile. E questo (a differenza di altro caso, riflettente un fondo contermine) non tocca la strada Marino-Castelgandolfo, ed è estraneo alla così detta zona dei villini, ivi esistente; sicchè, a parte eventualità o speranze avvenire, è confermato mancare condizioni obbiettive ed attuali, che possano far ritenere, al Collegio, il carattere edilizio invocato per questo fondo o per parte di esso.

Visti gli articoli 12 del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, e 11 e 13 del regolamento 22 agosto 1919, n. 1612;

IL COLLEGIO

Respinge il ricorso in opposizione prodotto dalla signora D'Andrea Adalgisa, contro la surriferita ordinanza del 14 marzo 1920, depositata il 20 aprile successivo.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, negli uffici di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 29 luglio 1920, in Roma, nella sede del Collegio arbitrale centrale.

Nonis — *Biscaro* — *Galli* — *Brizi*, estensore — *Zattini* — *Ant. Castellani.*

La presente ordinanza definitiva è stata depositata, con i documenti relativi, nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 22 ottobre 1920.

Ant. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 27 ottobre 1920.

Il segretario del Collegio: *Castellani.*

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

stituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Ecc.mi signori:

Nonis gr. uff Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente.

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo.

De Luca comm. Ettore, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro supplente.

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo.

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente.

Assistito dal segretario comm. avv. Castellani Antonio, cancelliere capo della Corte di cassazione, a riposo.

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA DEFINITIVA:

Udita la relazione del commissario consigliere gr. uff. Biscaro;

IL COLLEGIO

osserva che con deliberazione 27 gennaio 1920 il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale fece richiesta a questo Collegio per l'attribuzione al patrimonio dell'Opera della tenuta detta « Fiori », in territorio di Menfi (provincia di Girgenti), la cui proprietà nei registri catastali è attribuita ai signori Varvaro-Tortorici Alessandro ed Edoardo fu Francesco, Varvaro-Caminneci Francesco di Edoardo, Varvaro Giorgio fu Roberto e Centurini Adelia di Alessandro, vedova del defunto Varvaro-Tortorici Roberto; la quale tenuta, secondo i dati catastali, ha la superficie di ett. 514.31.77 ed è individuata coi numeri mappali della sezione *F* 527, 528, 529, 530, 531, 532, 527|2, 528|2, 529|2, 530|2, 531|2, 532|2, 527|3, 528|3, 529|3, 530|3, 531|3, 532|3, 527|4, 528|4, 529|4, 530|4, 531|4, 532|4 ed ha per confini la proprietà del principe Pignatelli, il mare Mediterraneo, il vallone Caminetto e il vallone Mandrarossa;

Ritenuto che il Consiglio di amministrazione dell'Opera ha dato comunicazione della richiesta di attribuzione ai suddetti intestatari nella proprietà del fondo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; che i fratelli Edoardo ed Alessandro Varvaro, costituitisi avanti il Collegio, eccepirono la non integrità del giudizio perchè la domanda di attribuzione non era stata notificata alla signora Rosa Varvaro in Vassallo, cui era pervenuta una quota del fondo per successione della defunta Maria Alù, moglie dell'Alessandro Varvaro, alla quale questi ne aveva fatto assegnazione con istrumento 6 giugno 1901 sulla terza parte del fondo a lui spettante; eccepirono in merito il difetto, nel fondo « Fiori », delle condizioni richieste dal D. L. 16 gennaio 1919, n. 55, per la attribuzione all'Opera dei combattenti.

Il Collegio con ordinanza 24 marzo 1920 ha pronunciato l'attribuzione della tenuta al patrimonio dell'Opera, autorizzandone la immediata occupazione, comunicata mediante lettere raccomandate con ricevuta di ritorno, portanti il bollo dell'Ufficio postale di Palermo del 1° maggio, l'ordinanza agli intestatari nelle proprietà della tenuta, si resero opponenti con atto notificato il giorno 10 stesso mese dall'ufficiale giudiziario Quirino Guerrieri i signori Varvaro Edoardo ed Alessandro.

Sentito all'adunanza del 10 luglio l'avv. cav. Gaetano Vassallo, procuratore dei signori Varvaro, il quale insistette nella eccezione di non integrità del giudizio, perchè nè la richiesta, nè l'ordinanza di attribuzione sono state notificate alla signora Rosa Varvaro in Vassallo e Silvia Valentini ved. Varvaro quale rappresentante la minorenne Rachele Varvaro, erede del defunto Francesco Varvaro comproprietario della tenuta, il Collegio, sospeso il giudizio sul merito, dispose perchè, a cura del Consiglio dell'Opera, l'ordinanza di attribuzione fosse notificata alle prefate signore Rosa Varvaro in Vassallo e Rachele Varvaro fu Francesco minorenne, rappresentata dalla madre signora Silvia Valentini vedova Varvaro.

Ritenuto che tale notificazione fu eseguita mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e che, richiamate successivamente le parti per il contraddittorio, sono comparsi all'adunanza odierna il procuratore dei signori Varvaro Alessandro ed Edoardo, il quale sviluppò i motivi del ricorso, insistendo nelle conclusioni formulate nella memoria depositata il 5 luglio 1920, e il rappresentante dell'Opera, il quale concluse per il rigetto della opposizione.

Ritenuto in diritto che alla eccezione pregiudiziale, desunta dalla mancata notificazione alle signore Rosa Varvaro in Vassallo e Rachele Varvaro, minorenne, rappresentata dalla madre Valentini Silvia ved. Varvaro, della domanda di attribuzione, l'ordinanza impugnata ha risposto esattamente rilevando che la domanda è stata comunicata alle persone che giusta l'esibito certificato 22 ottobre 1919, dell'Agenzia delle imposte di Sciacca, risultavano iscritte come proprietarie della tenuta nei registri del catasto, e non doveva essere comunicata anche a chi, pur essendo comproprietario dell'immobile, non si era curato di far eseguire la voltura del proprio titolo di acquisto.

Dalla cominata disposizione degli articoli 11 del regolamento legislativo, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, che determina doversi l'ordinanza di attribuzione notificare al proprietario che risulti inscritto nei registri catastali o, in difetto, nei ruoli dell'imposta fondiaria, e a coloro che dai registri del conservatore delle ipoteche risultino avere diritto sui fondo, e 5 del R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612, che prescrive doversi la richiesta di attribuzione comunicare all'ente o al privato o al privato proprietario a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, è dato argomentare che anche questa prima comunicazione debba rivolgersi alle persone iscritte come proprietarie dell'immobile nei registri catastali o, in difetto, nei ruoli dell'imposta fondiaria, rimanendo il Consiglio dell'Opera dispensato da qualsiasi indagine intorno all'esistenza di eventuali passaggi della proprietà dell'immobile a titolo sia singolare che particolare, non volturati

in catasto, sia che il passaggio abbia formato oggetto di trascrizione all'ufficio ipotecario, sia che nessuna trascrizione abbia avuto luogo.

La ragione della dispensa appare ovvia se si considera che prima dei decreti Luogotenenziali 6 gennaio 1918, n. 135 e 21 aprile 1918, n. 575 che resero obbligatoria la trascrizione per i trasferimenti dei diritti immobiliari anche a causa di morte, per questi trasferimenti mancava qualsiasi forma di pubblicità all'infuori delle volture catastali.

In questa sede di opposizione il Collegio ha riconosciuto, con riguardo a quanto dispone il citato art. 11 del regolamento legislativo intorno all'obbligo di notificare l'ordinanza di attribuzione a coloro che dai registri del conservatore delle ipoteche risultino avere diritto sul fondo, conforme a giustizia nonchè ad equità disporre la notificazione dell'ordinanza anche a quelli dei quali consti in qualunque altro modo la qualità di attuali proprietari del fondo espropriando, affinchè siano posti in grado di far valere le proprie ragioni in sede di opposizione a norma dell'art. 12 dello stesso regolamento. A questa esigenza del Collegio essendosi ottemperato, non vi è più a dubitare della regolarità ed integrità del giudizio.

L'eccezione di incostituzionalità del regolamento legislativo si confuta col riflesso che trattasi di decreto-legge emanato in virtù della legge 25 maggio 1915, n. 671, e che il sindacato sull'uso fatto dal Governo del Re del potere legislativo per ragioni di urgenza rapportantisi allo stato di guerra, appartiene al Parlamento, rimanendo completamente sottratto agli organi giurisdizionali ordinari e straordinari.

I motivi di merito sviluppati largamente dai ricorrenti lasciano inalterate le principali considerazioni in base alle quali il Collegio ebbe a pronunziare l'attribuzione all'Opera dei combattenti dell'ex-feudo « Fiori ». È verità che nella maggior parte della sua estensione il fondo si presta ad importanti trasformazioni culturali. Alla data della richiesta era tenuto per circa sette decimi a seminativo nudo, per due decimi a pascolo cespugliato e arenile e per un decimo a pascolo acquitrinoso.

Nella relazione allegata alla richiesta è detto che l'affittuario generale del fondo (gabellotto) era solito concedere in subaffitto annuo a diversi coloni metà del seminativo e tenere per sè il pascolo, lasciando a riposo l'altra metà del seminativo.

I ricorrenti pretendono invece che il turno agrario sessennale del seminativo fosse per il primo anno a fava concimata, per il secondo ed il terzo a cereali, per il quarto ed il quinto a nulla e per il sesto ancora a cereali, ciò che dovrebbe costituire un sistema di coltura razionale, continua ed intensiva.

Ma, ammesso pure che il turno di lavorazione della parte maggiore della tenuta fosse quale viene indicata dai signori Varvaro, non per questo è da escludere la suscettività del terreno ad una coltura più proficua per effetto della colonizzazione e della quotizzazione a base cooperativistica progettata dall'Opera e della conseguente più intensa lavorazione con l'impiego di maggiori elementi fertilizzanti.

La divisione in cinquanta lotti del terreno seminativo affrettatamente disposta dai proprietari, in previsione della richiesta di attribuzione, con la concessione di ciascun lotto in affitto sessennale ad uno o più lavoratori, non è destinata a sortire i vantaggi che l'Opera a ragione si ripromette dalla colonizzazione e quotizzazione da attuarsi in condizioni per le quali il colono è portato a migliorare la propria quota perchè conta che un giorno ne diverrà proprietario, mentre in un affitto sessennale unico obbiettivo del lavoratore è il maggior possibile sfruttamento del suolo. In presenza di queste considerazioni d'ordine generale, vien meno la concludenza delle critiche d'indole tecnica mosse al piano di lavori progettato dall'Opera per ciò che riguarda la consociazione della coltura arborea e quella seminativa ed erbacea.

Il piano di trasformazione agraria esposto nella relazione allegata alla richiesta non vincola l'Opera ad attuare tutte e singole le colture progettate; nè il Collegio arbitrale è chiamato a pronunziare l'attribuzione in contemplazione della sicura attuabilità di ciascuna di dette colture. Per ordinare l'attribuzione è sufficiente che sia acquisita la prova della suscettività del terreno ad importanti migliorie; il che nella specie non si può negare, essendo indiscutibile la feracità del suolo e la sua attitudine alla coltura cerealifera, e dovendosi riconoscere che la quotizzazione di un latifondo con l'assegnazione delle singole quote a coloni costituiti in cooperativa è destinata ad aumentare la produzione a tutto vantaggio delle forze di lavoro.

Le stesse considerazioni d'ordine generale conducono a non tener conto delle critiche relative alle colture progettate per il terreno a pascolo cespugliato e per la bonifica del terreno acquitrinoso; osservandosi rispetto al terreno cespuglioso, che la destinazione data dai signori Varvaro alla parte del fondo più vicino al mare per l'impianto di vigneti, costituisce la riprova della sua spiccata attitudine ad una importante trasformazione.

Ritenuto che si presenta accettabile l'istanza subordinata dei signori Varvaro per lo stralcio dal terreno attribuito all'Opera, di quella striscia di terra per tutta la lunghezza della tenuta tra la foce e il corso del torrente Terranova (Mandrarossa) e la foce e il corso del torrente Cavarretta, la spiaggia del mare e una linea parallela alla spiaggia medesima, quale è descritta nei due istrumenti 18 gennaio 1920 a rogiti Valenti, numeri 1771 e 1772, portanti la concesssione a mezzadria per la durata di 20 anni di 33 lotti di terreno con obbligo dell'impianto e coltivazione di vigneti. La lunga durata della mezzadria, la normale previsione sulla reciproca convenienza della sua proroga e la concessione fattane a 66 lavoratori, gran parte dei quali sono ex-combattenti, pongono in essere uno stato di cose, dal quale è dato ripromettersi l'attuazione almeno parziale, ma concreta, delle finalità cui tende l'Opera con l'organizzazione agraria.

Per questi motivi:

Il Collegio centrale arbitrale, reietta ogni diversa o contraria istanza od eccezione, a parziale modificazione della ordinanza 24 marzo 1920 dell'attribuzione dell'ex-feudo « Fiori », sito in territorio del comune di Menfi (provincia di Girgenti), all'Opera nazionale dei combattenti e in parziale accoglimento del ricorso interposto dai fratelli Alessandro ed Edoardo Varvaro, dichiara di stralciare dall'attribuzione medesima la striscia di terreno per tutta la lunghezza della tenuta tra la foce e il corso del torrente Terranova (Mandrarossa) e la foce e il corso del torrente Cavarretta, la spiaggia del mare (esclusa) e una linea parallela alla spiaggia medesima, con esclusione della spiaggia, quale è descritta nei due istrumenti 18 gennaio 1920 a rogito Valenti, nn. 1771 e 1772, compreso nello stralcio il casamento detto Baglio.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, nell'Ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deciso e pronunciato il giorno 12 ottobre 1920 in Roma nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — *Biscaro*, estensore — *De Luca* — *Brizi* — *Zattini* — *Ant. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza definitiva è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 20 ottobre 1920.

A. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 29 ottobre 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani*.

DISPOSIZIONI DIVERSE

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 19 settembre 1920:

Balocco Carlo, applicato, cessa di far parte del personale della Corte dei conti, con effetto dal 16 agosto 1920, in seguito alla sua nomina ad applicato nel Ministero del tesoro, disposta con R. decreto 14 agosto 1920 dal 16 agosto 1920.

Pollaci dott. Giuseppe, segretario, a decorrere dal 16 giugno 1920 sono accettate le volontarie dimissioni dall'impiego state rassegnate dal medesimo.

Canaletti-Gaudenti dott. Alberto: a decorrere dal 5 luglio sono accettate le volontarie dimissioni dall'impiego di segretario presso la Corte dei conti, in seguito alla sua nomina a segretario nell'Amministrazione del Fondo per il culto.

Guida dott. Erberto, segretario: con effetto dal 1° agosto 1920, cessa di appartenere al personale della Corte dei conti in seguito alla sua nomina a segretario nell'Amministrazione centrale della istruzione pubblica dal 1° agosto 1920.

A decorrere dal 16 giugno 1920 sono accettate le volontarie dimissioni dall'impiego di segretario negli uffici della Corte dei conti state rassegnate dai dottori Terruzzi Paolo — Pierantoni Carlo — Allinej Arrigo — Andreucci Mario — Cerciello Renato — Ciampa Giuseppe — Macciotta Antonio — Rocca Riccardo.

Vicario cav. uff. Saverio, referendario, è collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 1° settembre 1920, con l'annuo assegno di L. 5600.

Salvo dott. Gio. Battista, segretario, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamato in attività di servizio, a decorrere dal 1° settembre 192[illegible]

Con R. decreto del 23 settembre 1920:

È revocata la nomina, disposta con R. decreto del 30 maggio 1920, dell'invalido di guerra Andrielli Amedeo ad applicato nella Corte dei conti.

Al dott. Remotti Remo, segretario con L. 4000, è attribuito lo stipendio di L. 4800, a decorrere dal 16 giugno 1920, ai termini dell'art. 18 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1791, contando i medesimo precedenti servizi nelle Amministrazioni dello Stato

A decorrere dal 16 giugno 1920 sono accettate le volontarie dimissioni dall'impiego di segretario, state rassegnate dai dottor Privitera Antonino e Gatta Enrico.

Con R. decreto del 25 settembre 1920:

I segretari nominati con R. decreto 27 maggio 1920, a decorrere dal 16 giugno 1920, signori dottori Fiorentino Alfonso — Candice Vincenzo — Baruchello Mario — Angeletti Luigi — Miccichè Carmelo — Berlingieri Pompilio — Dentice-Accadia Paolo — Rossetti Alfonso — Bernardini Giuseppe — Colitto Francesco — Zevi Giorgio, sono d'ufficio dichiarati dimissionari dall'impiego a decorrere dal 16 giugno predetto, per non avere, senza giustificati motivi, assunto servizio nel termine stabilito.

Con R. decreto del 30 settembre 1920:

Giannone Ugo, archivista, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° ottobre 1920, con l'annuo assegno di L. 2600.

Con R. decreto del 12 ottobre 1920:

Salvatori Silvio, applicato, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio, in seguito a sua domanda, dal 1° ottobre 1920.

Spallitta Nicola, applicato, l'aspettativa per motivi di salute per mesi due dal 16 luglio 1920, è prorogata di altri due mesi, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 16 settembre 1920, con l'assegno annuo di L. 750.

Con R. decreto del 26 ottobre 1920:

Anello Paolo, applicato, è collocato in aspettativa per motivi di salute, su domanda, per il periodo di mesi due a decorrere dal l'11 ottobre 1920, con l'assegno annuo di L. 1000.

D'Aulisio-Garigliota dott. Gustavo, segretario, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, a decorrere dall'11 ottobre 1920, con l'assegno annuo di L. 1000.

MINISTERO DEL TESORO

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di giovedì 9 dicembre 1920, alle ore 10, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 123ª estrazione semestrale a sorte delle obbligazioni della ferrovia di Cuneo (2ª emissione) passate a carico dello Stato in forza del R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento sono in n. 110 sulle 9794 attualmente vigenti.

In occasione di detta estrazione verrà pure eseguito l'abbruciamento delle obbligazioni della specie sorteggiate nelle precedenti estrazioni e rimborsate nel 2° semestre 1920.

Con successivo avviso verrà pubblicata la quantità delle obbligazioni abbruciate e l'elenco di quelle da rimborsare al 1° gennaio 1921.

Roma, 20 novembre 1920.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Il direttore capo divisione
BORGIA.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 20 novembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	160 [illegible]	Berlino	36 17
Londra	91 90	Vienna	—
Svizzera	415 41	Praga	—
Spagna	347 50	New York	26 55

Oro 364 37

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Consolidati	Con godimento in corso	[illegible]
3.50 % netto (1906)	73 44	
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	74 47	—